

Le guide
di Fondazione
Umberto Veronesi



Donarsi alla scienza

una scelta
etica per il
bene di tutti

Indice

Prefazione

Donarsi alla scienza:
una scelta altruistica dall'alto valore civile

Cosa dice la nuova legge: i punti principali

Perché donare il proprio corpo alla scienza?

Come si compila la propria Dichiarazione di consenso
alla donazione post-mortem

Domande e risposte frequenti

Altri modi di aiutare gli altri quando non ci saremo più:
i lasciti e le polizze vita

Modulo di dichiarazione di consenso

Prefazione

Cara Amica, Caro Amico,

dal febbraio del 2020 è in vigore in Italia una nuova legge che consente, a chi lo desideri, di donare il proprio corpo dopo la morte alla ricerca scientifica e alla formazione dei medici.

È un passo avanti importante, perché consentirà finalmente di avere anche nel nostro Paese migliori percorsi di formazione per medici, specializzandi e chirurghi, e di far avanzare la ricerca scientifica a favore del progresso delle conoscenze e della salute di tutti.

L'entrata in vigore di questa legge rappresenta un passo avanti anche per tutti i cittadini, perché ci permette di compiere nuove scelte ampliando la sfera della nostra autodeterminazione. Tuttavia, ogni libertà, per essere esercitata, richiede un certo grado di consapevolezza.

A differenza della donazione degli organi per fini di trapianto, infatti, per donare il proprio corpo bisogna depositare un'apposita dichiarazione di consenso, esattamente come già avviene anche per le DAT, e cioè per le “dichiarazioni anticipate di trattamento” o “testamento biologico”.

La donazione del corpo *post mortem* alla scienza, quindi, può avvenire solo se è il frutto di una scelta libera e consapevole da parte della persona donatrice.

Da medico so bene che scegliere da soli su questioni così importanti e delicate può essere molto difficile. E che a volte, per paura di sbagliare, preferiamo non agire.

Per questo Fondazione Umberto Veronesi ha realizzato questa guida di facile lettura e predisposto un servizio di consulenza gratuita: perché tutti possano decidere da sé in piena libertà. Per essere tutti, anche su questo tema così nuovo e delicato, liberi di sapere e liberi di scegliere.


Paolo Veronesi
Presidente



**Donarsi alla scienza:
una scelta altruistica
dall'alto valore civile**



Il 10 febbraio 2020 è stata approvata la legge 10/2020 “Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti *post mortem* a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica”. Grazie a questa legge anche in Italia sarà quindi finalmente possibile **scegliere di donare il proprio corpo alla scienza dopo la morte**, sostenendo la formazione dei medici e degli specialisti, la ricerca scientifica e, quindi, sia la salute pubblica sia l’avanzamento della conoscenza.

Analogamente a quanto già avviene per le “disposizioni anticipate di trattamento” – e cioè le “DAT” o “testamento biologico” –, la legge 10/2020 prevede infatti la possibilità di redigere una “dichiarazione di consenso alla donazione”, la quale, per essere valida, deve essere debitamente compilata e depositata secondo le modalità previste.

Sotto diversi aspetti, la legge 10/2020 rappresenta un importante passo in avanti, perché **amplia la sfera delle libertà e dei diritti di tutti i cittadini**, consentendo a chi lo desidera di donare il proprio corpo alla scienza e alla formazione medica all’interno di un percorso chiaro e trasparente.

Per aiutare chiunque voglia redigere la propria dichiarazione di consenso alla donazione *post mortem*, Fondazione Umberto Veronesi ha realizzato la presente guida, unitamente a un modulo pre-compilato che può essere gratuitamente scaricato, modificato e compilato a piacimento.

Questo nel convincimento che la donazione del corpo *post mortem* rappresenti un gesto importante, dall’alto valore civile e solidale, a favore della ricerca, della scienza e della salute di tutti.

La donazione del corpo a fini di ricerca è infatti un “**ultimo dono**” – bello, concreto e importante – che possiamo fare agli altri e alle generazioni future.




Cosa dice la nuova legge: i punti principali

La legge 10 febbraio 2020, n. 10, “Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti *post mortem* a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica”, stabilisce le modalità secondo cui una persona in Italia può decidere di donare *post mortem* il proprio corpo per fini di studio e ricerca.

Il testo della legge, che si compone di dieci articoli, è reperibile online sul **sito** del Governo italiano.

Sostanzialmente, la legge stabilisce quattro punti fondamentali.



1.

Il primo punto riguarda il **rapporto tra la donazione e il consenso della persona donatrice**. La legge sancisce, infatti, che sono utilizzabili a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica solo il corpo e i tessuti di coloro “che hanno espresso in vita il loro consenso”.

Tale consenso deve essere espresso mediante un'**apposita dichiarazione** che deve essere depositata secondo le modalità previste dalla legge. A differenza di quanto avviene per la donazione degli organi e dei tessuti per fini di trapianto, quindi, nel caso della donazione *post mortem* non vige la regola del “silenzio assenso” e, pertanto, è possibile utilizzare il corpo e i tessuti solo chi ha espresso in vita il proprio consenso.

2.

Il secondo punto importante riguarda proprio le **modalità di presentazione della dichiarazione di consenso**. In analogia alla legge sul “testamento biologico” (e cioè la legge 219/2017), la legge 10/2020 prevede che l'atto di disposizione del proprio corpo e tessuti *post mortem* avvenga mediante una dichiarazione di consenso redatta secondo le stesse forme previste per le DAT, e cioè per atto pubblico; per scrittura privata autenticata; oppure per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente. A differenza di quanto previsto per le DAT, però, la legge 10/2020 stabilisce che **tale dichiarazione debba essere depositata presso l'azienda sanitaria locale di appartenenza** (l'ASL, che in alcune regioni si chiama ora in modi differenti: “ATS” in Lombardia, per esempio) e non presso l'ufficio dello stato civile del proprio Comune di residenza (o presso un notaio). Secondo la legge, quindi, spetterà all'azienda sanitaria l'obbligo di registrare la dichiara-

zione di donazione, trasmettendola telematicamente alla banca dati nazionale in cui sono già registrate le DAT.

3.

Un terzo aspetto riguarda poi la **nomina di un “fiduciario”**, e cioè di una persona di nostra fiducia cui spetterà l’onere di comunicare l’esistenza del nostro consenso alla donazione e di interloquire con il medico che accerterà il decesso. A differenza di quanto previsto per le DAT, nel caso della donazione del corpo *post mortem* la legge prevede che la nomina del fiduciario sia *obbligatoria* e non sola *facoltativa*. Quindi, per donare il proprio corpo alla scienza, non è sufficiente compilare la propria dichiarazione con le proprie volontà, **ma occorre anche indicare in essa almeno un “fiduciario”**.

4.

Infine, l’art. 6 disciplina le **modalità di restituzione del corpo del defunto**. Secondo la legge 10/2020, le istituzioni che prendono in carico il corpo hanno l’obbligo di procedere alla sua **restituzione entro dodici mesi dalla data di consegna**, accertandosi che esso sia in condizioni dignitose. **Tutti gli oneri** per il trasporto del corpo dal momento del decesso fino alla sua restituzione, nonché l’eventuale tumulazione o cremazione, **sono interamente a carico delle istituzioni competenti**.



**Perché donare il proprio corpo
alla scienza?**



Esistono almeno quattro ragioni per donare il proprio corpo post mortem per fini di studio e ricerca.

La **prima** ragione riguarda la **ricerca scientifica**.

La disponibilità di corpi e tessuti *post mortem* può avere molteplici ricadute positive sul progresso conoscitivo in ambito biomedico e scientifico. I corpi possono essere utilizzati, ad esempio, per sviluppare e testare nuove tecniche chirurgiche, mentre i campioni possono consentire di condurre una serie di ricerche che, al momento, sono fortemente limitate dalla limitatissima disponibilità di campioni biologici – ad esempio, è questo il caso delle malattie che interessano i tessuti cerebrali. Donando il proprio corpo alla scienza, quindi, si **può aiutare in modo concreto la ricerca scientifica**, con ricadute positive sull'avanzamento delle conoscenze e sullo sviluppo di nuovi farmaci, tecniche chirurgiche e terapie per il bene di tutti.

La **seconda** ragione riguarda la **formazione dei medici, degli specializzandi e dei chirurghi** nel nostro Paese.

Nonostante gli avanzamenti della tecnica e lo sviluppo di modelli virtuali o alternativi, infatti, la pratica della dissezione anatomica è ancora oggi considerata essenziale ai fini della formazione medico-chirurgica di studenti e specializzandi, nonché per l'aggiornamento degli specialisti.

Donando il proprio corpo *post mortem* si può quindi **aiutare in modo concreto la formazione dei medici**, con ricadute positive per la salute di tutti coloro che nel futuro avranno bisogno di sottoporsi a interventi e cura mediche. Per capire quanto la formazione dei medici sia importante è sufficiente immaginarci in prima persona nella condizione di doverci sottoporre ad un intervento salva-vita: in questo caso, non vorremmo forse che i medici chiamati a compierlo siano il più preparati possibile?

Oltre a questi aspetti, poi, esistono almeno altre **due ragioni etiche** che possono giustificare la decisione di donare il proprio corpo post mortem alla scienza.

La prima riguarda la solidarietà.

Chi dona il proprio corpo e i propri tessuti, infatti, compie un atto rivolto agli altri e al loro bene senza avere più possibilità di godere in modo diretto dei benefici. In questo senso, la donazione post mortem è un atto davvero altruistico e solidale perché finalizzato principalmente al bene degli altri, spe-

cialmente di chi avrà bisogno di aiuto. L'atto di donarsi alla scienza implica inoltre il riconoscimento da parte di un individuo del proprio ruolo all'interno e verso una collettività più estesa, di cui si sente parte. La donazione è quindi un atto dall'alto valore etico e civile, rivolto agli altri e al loro bene.

In modo complementare, una **seconda motivazione etica** si ispira, invece, **al principio di reciprocità** nei confronti della società, e dunque si appella a considerazioni di giustizia.

Tutte le persone che oggi sono in vita e – soprattutto chi è nato nei Paesi più sviluppati –, infatti, deve almeno in parte la propria sopravvivenza e benessere a quanti hanno prima partecipato alla ricerca scientifica e hanno messo a disposizione i propri corpi e campioni in precedenza per l'avanzamento delle conoscenze. Ciò potrebbe motivare a voler “restituire” almeno in parte i benefici e i bene ricevuti dalla collettività, mettendo a sua volta il proprio corpo a disposizione del bene degli altri dopo la propria morte.



**Come si compila la propria
Dichiarazione di consenso
alla donazione *post-mortem***



Secondo quanto stabilito dalla legge n. 10/2020 la propria "dichiarazione di consenso alla donazione *post mortem*" deve essere **redatta e registrata** secondo le stesse modalità previste per le Dichiarazione Anticipate di Trattamento (dette anche "DAT" o "testamento biologico"), come stabilito dalla legge n. 219/2017.

Esistono, quindi, **tre modi per compilare la propria Dichiarazione**: per **atto pubblico**, per **scrittura privata**, o per **scrittura privata autenticata**.

Tutti e tre queste modalità sono pienamente valide e hanno pari valore legale: la scelta di quale adottare dipende quindi interamente dalle preferenze di chi compila la propria dichiarazione di consenso alla donazione *post mortem*.

Avvertenza

È importante sottolineare che, al momento in cui questa guida viene scritta, mancano ancora i decreti attuativi che consentiranno di applicare la legge 10/2020 nel concreto. Senza i decreti attuativi, infatti, al momento non è chiaro né quali caratteristiche debba avere la dichiarazione di consenso, né secondo quali modalità e tempistiche le aziende sanitarie locali debbano predisporre la possibilità di accettare e registrare le dichiarazioni di consenso nella banca dati delle DAT.

La presente guida, pertanto, contiene alcune indicazioni che potrebbero variare nel prossimo futuro una volta che il Ministero della salute avrà pubblicato i decreti attuativi per la legge 10/2020.

Non appena saranno disponibili nuove informazioni Fondazione Veronesi rilascerà una nuova versione aggiornata della presente guida, integrando eventuali informazioni e variazioni.

Compilare la dichiarazione per scrittura privata

La dichiarazione può essere redatta per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'azienda sanitaria locale del proprio territorio (le vecchie "ASL", oggi chiamate anche con nomi differenti a seconda della regione).

All'azienda sanitaria spetta il compito di registrarla e di trasmetterla telematicamente alla banca dati delle DAT.

Se si sceglie di compilare la dichiarazione secondo questa modalità è utile sapere che:

› la dichiarazione per scrittura privata **può essere redatta in carta semplice**, oppure servendosi di un **apposito modulo pre-compilato come quello che Fondazione Umberto Veronesi** ha appositamente realizzato e che può essere scaricato gratuitamente dal sito fondazioneveronesi.it in area download.

› Alcune aziende sanitarie potrebbero aver creato una propria modulistica ed aver previsto degli sportelli o dei servizi appositi di consulenza. Per questo motivo, prima di recarsi a depositare la propria dichiarazione di consenso, è sempre opportuno informarsi prima su quali siano i servizi e l'iter specifico che è stato previsto a livello locale.

- › La persona che si occupa di registrare la dichiarazione di consenso **non deve partecipare alla sua redazione**, né deve fornire informazioni o indicazioni di contenuto, ma deve limitarsi a controllare la validità formale e la correttezza dei documenti presentati.
- › All'atto della consegna la persona preposta dell'azienda sanitaria fornisce al disponente formale ricevuta, con l'indicazione dei dati anagrafici dello stesso, data, firma e timbro dell'ufficio.
- › In analogia alla Legge 2019 per le DAT, la dichiarazione di consenso alla donazione *post-mortem* è “esente “dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa”.



Compilare la dichiarazione per atto pubblico

La dichiarazione può essere redatta ricorrendo a un **notaio di fiducia**, il quale provvederà a redigere un atto pubblico notarile. Se si sceglie di compilare la propria dichiarazione secondo questa modalità è utile sapere che:

› la dichiarazione per atto pubblico **può essere redatta in carta semplice, oppure servendosi di un apposito modulo pre-compilato come quello che Fondazione Umberto Veronesi** ha appositamente realizzato e che può essere scaricato gratuitamente dal sito fondazioneveronesi.it

- › esattamente come nel caso della deposizione presso l'azienda sanitaria , il notaio può guidare il disponente nella compilazione della dichiarazione, senza però dare indicazioni circa il contenuto specifico, aspetto questo che pertiene solo ed esclusivamente al disponente.
- › il costo per l'autenticazione della dichiarazione può variare a seconda del professionista; molti notai praticano però un prezzo simbolico o ridotto per questo servizio.
- › è inoltre possibile compilare la dichiarazione tramite **scrittura privata e successivamente farla autenticare da un notaio**, (e cioè per “scrittura privata autenticata”).



Domande e risposte frequenti

La donazione del corpo *post mortem* per fini di studio e ricerca è compatibile con la donazione di organi, tessuti e cellule?

Sì, la donazione del corpo *post mortem* per fini di studio e ricerca **è compatibile con la donazione di organi, tessuti e cellule**. Nel caso una persona abbia espresso il proprio consenso a entrambi i tipi di donazione **la priorità sarà data alla donazione di organi e tessuti per fini di trapianto**. Dopo aver valutato la compatibilità con questa prima forma donazione, si valuterà poi se e come dare seguito anche alle volontà della persona donatrice per quanto riguarda la donazione del corpo *post mortem* a fini di studio e ricerca.

Per maggiori informazioni sulla donazione di organi, tessuti e cellule è possibile reperire i materiali informativi sul sito di Fondazione Umberto Veronesi (www.fondazioneveronesi.it) o del Ministero della Salute (www.salute.gov.it).

Esiste un limite di età per effettuare la donazione?

No, non esiste alcun limite di età. Tutte le donazioni per fini di studio e ricerca possono avere un valore per la formazione del personale sanitario e la ricerca scientifica, indipendentemente dall'età. Per esempio, il corpo e i tessuti di una persona in età avanzata possono essere molto utili per studiare alcune patologie o alcuni processi legati all'invecchiamento.

Avere delle patologie può compromettere la donazione?

No, il fatto di avere o di avere avuto delle patologie prima del decesso non compromette la donazione del corpo *post-mortem* per fini di studio e ricerca. Anzi, in alcuni casi il fatto di essere affetti da alcune patologie **può rappresentare un valore aggiunto per la propria donazione**. Per esempio, attraverso la donazione del proprio corpo e tessuti, una persona affetta da una patologia rara **può contribuire in modo concreto e significativo ad avanzare la ricerca scientifica** su tale patologia, aumentando le possibilità di riuscire a trovare delle cure efficaci.



Chi prenderà materialmente in carico il mio corpo dopo la morte?

Dopo che sarà stato accertato il decesso e la presenza di una dichiarazione di donazione *post mortem* il resto delle procedure sarà gestita da un apposito “centro di riferimento”.

La legge 10/2020 stabilisce infatti all’art.4 l’identificazione di una serie di centri di riferimento su tutto il territorio nazionale. Tali centri sono individuati tra le strutture universitarie, le aziende ospedaliere di alta specialità e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS). **Attualmente ne sono stati individuati undici**: l’elenco è presente sul sito del Ministero della salute. I centri territoriali hanno il compito di prendere in carico le donazioni di corpi e dei tessuti post mortem per poi decidere come meglio destinarli alle attività di ricerca, studio e formazione nel rispetto delle volontà della persona disponente.

Quali garanzie ho che le mie volontà saranno rispettate?

La responsabilità di vigilare sul corretto utilizzo del corpo e sul rispetto delle volontà della persona donatrice **spetta ai medici** che accertano il decesso e al centro di riferimento competente. Successivamente, la responsabilità sarà del **ricercatore responsabile dello studio clinico**, nel caso in cui la donazione sia per la ricerca scientifica, e/o della direzione sanitaria nel caso in cui la donazione sia per scopi di formazione chirurgica.

Chi mi assicura che il mio corpo sarà usato solo per studi e ricerche etiche?

Tutte le ricerche che prevedono l'utilizzo di corpi, organi e tessuti ottenuti tramite donazione *post mortem* **devono essere state approvate da un Comitato Etico indipendente**. L'approvazione da parte di un Comitato Etico assicura che la ricerca nella quale il corpo, gli organi e i tessuti della persona donatrice saranno utilizzati rispetti tutti gli standard in materia di etica della ricerca e non violi i diritti o la dignità di altre persone coinvolte (o dei loro familiari). Nel caso della formazione chirurgica, invece, è sufficiente l'autorizzazione da parte della direzione sanitaria della struttura di appartenenza.

Cosa succede tra il decesso e la donazione?

Una volta che il personale sanitario ha accertato la morte della persona donatrice, le volontà della persona deceduta saranno accertate attraverso un controllo della banca dati delle DAT, o attraverso la segnalazione del fiduciario.

Successivamente, il personale sanitario provvederà a contattare il centro di riferimento che prenderà in cura il corpo della persona donatrice. In ogni caso, secondo la legge, “dopo il decesso e la dichiarazione di morte, **il corpo del defunto deve restare all'obitorio almeno per ventiquattro ore** prima di essere destinato allo studio, alla formazione e alla ricerca scientifica”. Il trasporto del corpo della persona donatrice presso il

centro di riferimento o presso altre strutture sarà organizzato e a carico del centro stesso.



Se dono il io corpo *post-mortem* posso comunque chiedere una cerimonia funebre?

Sì, una volta accertata la morte da parte delle autorità sanitarie **è possibile tenere una cerimonia funebre** secondo le indicazioni della persona donatrice prima che il corpo sia preso in carico dal centro di riferimento.

Dopo quanto sarà restituito il mio corpo?

La legge stabilisce che **entro 12 mesi** il corpo deve necessariamente essere restituito alla famiglia oppure destinato direttamente alla tumulazione o alla cremazione.

Non è al momento possibile decidere di donare il proprio corpo per una finestra temporale più ampia di un anno.

Chi coprirà le spese della restituzione del corpo, della cremazione o tumulazione?

Tutte le spese per la restituzione della salma e per la sua cremazione o tumulazione dopo la donazione saranno interamente **a carico delle strutture sanitarie e di ricerca.**

Posso modificare o ritirare una dichiarazione già depositata?

Se sì, come?

Sì, è possibile modificare e ritirare una dichiarazione già depositata in qualsiasi momento secondo le stesse modalità previste per la sua deposizione: recandosi presso l'azienda sanitaria di competenza oppure presso il notaio che ha registrato la dichiarazione per atto pubblico.

Inoltre, come per le DAT, la legge stabilisce che nei casi in cui ragioni di emergenza ed urgenza impedissero di procedere alla revoca del consenso già manifestato, “essa può essere espressa con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni”.

Posso revocare la nomina al fiduciario che ho indicato? Se sì, come?

Sì, è possibile ritirare la nomina del proprio fiduciario in qualsiasi momento senza fornire alcuna motivazione per la propria scelta. Tuttavia, occorre ricordare che per essere valida la dichiarazione deve necessariamente indicare almeno un fiduciario.

Posso indicare un secondo fiduciario oltre al primo?

Sì, è possibile indicare un secondo fiduciario come “sostituto” nel caso in cui il primo fiduciario designato non fosse disponibile o non fosse nella condizione di farsi interprete delle volontà di chi ha redatto la Dichiarazione.

Se non sono in grado di scrivere e firmare la mia dichiarazione cosa devo fare?

Nel caso in cui una persona non sia in grado di scrivere e firmare la dichiarazione è possibile ricorrere all’ausilio di altri supporti. Come previsto dalla legge 219/2017: “Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare”.

Come fanno i medici a sapere che ho scelto di donare il mio corpo *post mortem* per fini di studio e ricerca?

Il Ministero della Salute ha istituito un **portale online** che consente a tutti i professionisti sanitari di controllare se una persona ha depositato le proprie DAT. Una volta che la legge sarà dotata dei necessari decreti attuativi, lo stesso portale dovrebbe consentire di accertare, oltre le DAT, anche la presenza di un'eventuale dichiarazione di donazione post-mortem.

I miei familiari possono opporsi alla donazione del mio corpo *post mortem* per fini di studio o ricerca?

No, nessuno si può opporre alla volontà della persona donatrice se tale volontà è stata registrata in una dichiarazione opportunamente redatta e depositata.

Tuttavia, su questioni così delicate è opportuno coinvolgere per quanto possibile anche i propri familiari. Come ha notato anche il Comitato Nazionale per la Bioetica nel suo documento del 2017, infatti, è importante “che il donatore sia consapevole delle ripercussioni sul piano emotivo e psicologico che la sua scelta può rivestire per i propri cari e che quindi faccia il possibile affinché essi accettino e auspicabilmente apprezzino tale scelta, fermo restando che il rispetto della sua volontà non po-

trà essere subordinato al consenso o alla non opposizione dei familiari”. Quindi, anche se il coinvolgimento dei familiari non è necessario, e i familiari non possono in ogni caso opporsi alla volontà della persona donatrice, è comunque opportuno cercare di coinvolgerli nelle proprie scelte per quanto ciò sia possibile.



Se non sono in grado di recarmi presso l'azienda sanitaria del mio Comune di residenza o presso un notaio, come posso registrare la mia Dichiarazione?

In modo analogo a quanto già avviene per le DAT, se una persona non è in grado di recarsi presso gli uffici dell'azienda sanitaria competente per una impossibilità fisica, **è possibile chiedere l'invio di un messo comunale** che prenda in carico la

propria dichiarazione e proceda alla sua registrazione. In alternativa, è possibile chiedere a un notaio di recarsi presso il proprio luogo di residenza o degenza.

Anche i minori possono donare il proprio corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca?

Sì, anche i minori possono donare. Nello specifico, la legge stabilisce che per i minori di età il consenso all'utilizzo del corpo o dei tessuti *post mortem* deve essere manifestato “da entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale ovvero dai tutori o dai soggetti affidatari”; la revoca, invece, può essere espressa anche da uno solo dei genitori o da un soggetto tutore.



A che punto è, oggi, l'applicazione della legge?

Nel momento in cui scriviamo questa guida la legge è stata definitivamente approvata ma rimane ancora in attesa dei decreti attuativi. Senza tali decreti attuativi, di fatto, la legge prevede dei diritti che sono però difficili da esigere.

Tuttavia, in previsione di una futura approvazione di tali decreti attuativi, può essere importante redigere comunque la propria dichiarazione di donazione del corpo *post mortem*, magari unitamente alle proprie DAT.

Posso donare il mio corpo *post mortem* per fini di studio e ricerca anche se sono credente?

Naturalmente, la risposta a questa domanda varia considerevolmente a seconda della fede, della filosofia e del credo religioso considerato. Per quanto riguarda la religione cattolica, a titolo di esempio, non sembrano esserci ostacoli di principio, ma occorre fare attenzione.


Nel Catechismo della Chiesa Cattolica, infatti, si legge che “La donazione di organi dopo la morte è un atto nobile e meritorio ed è da incoraggiare come manifestazione di generosa solidarietà. Non è moralmente accettabile se il donatore o i suoi aventi diritto non vi hanno dato il loro esplicito consenso” (CCC 2296). Per i cattolici, quindi, è possibile effettuare le donazio-

ni di organi a fini di trapianto, previo consenso della persona donatrice. D'altra parte, però, come ha indicato il Pontificio Consiglio Della Pastorale per gli Operatori Sanitari, nella Carta degli Operatori Sanitari, non tutti gli organi sono donabili e dal trapianto/donazione “vanno esclusi l'encefalo e le gonadi, che assicurano l'identità rispettivamente personale e procreativa della persona. Si tratta di organi in cui prende specificatamente corpo l'unicità inconfondibile della persona, che la medicina è tenuta a tutelare”. Secondo queste raccomandazioni, quindi, la donazione del corpo post mortem sembra essere lecita per i cattolici, con l'eccezione della donazione dell'encefalo e delle gonadi.

Per sicurezza, tuttavia, è opportuno chiedere alle proprie figure di riferimento prima di compilare la dichiarazione di consenso alla donazione.



**Altri modi di aiutare gli altri
quando non ci saremo più:
i lasciti e le polizze vita**



Oltre alla donazione del corpo post mortem esiste un altro modo concreto per aiutare gli altri anche dopo la propria morte: redigere un **lascito testamentario a favore della ricerca scientifica**. Il lascito testamentario è l'atto attraverso cui ognuno di noi può destinare il proprio patrimonio o parte di esso (nel rispetto dei limiti posti dalla legge a tutela dei propri familiari) ad associazioni, fondazioni o enti di cui condividiamo l'operato e in cui riponiamo la nostra fiducia.

È importante sapere che **tutti possono fare testamento**, a condizione di essere maggiorenni, capaci di intendere e di volere e non interdetti per infermità mentale.

Non è necessario avere un grande patrimonio: ogni lascito, anche il più piccolo, può essere utilizzato per migliorare la vita di tante persone attraverso la ricerca scientifica e la prevenzione. Devolvendo i tuoi beni a Fondazione Umberto Veronesi **potrai migliorare la vita di chi verrà dopo di te**: significa lasciare alle generazioni future un'aspettativa di vita più lunga e sana. Con un lascito, inoltre, potrai sostenere l'impegno di Fondazione a favore delle **libertà e dei diritti civili**, permettendo ad altre persone di usufruire di strumenti concreti, come la guida che stai leggendo ora, in modo del tutto libero e gratuito. Inoltre, i lasciti a Fondazione Umberto Veronesi sono esenti da qualsiasi forma di tassazione: l'intero valore del tuo lascito sarà quindi dedicato a sostenere i nostri progetti. Affinché Fondazione sia designata come beneficiario, è necessario inserire il nome per esteso e il relativo codice fiscale. Per maggiori informazioni sui lasciti testamentari e le polizze vita devolute a Fondazione Umberto Veronesi puoi visitare il nostro **sito** e scaricare la guida gratuita

Infine, esiste un altro modo per assicurarsi che il nostro aiuto possa andare alla ricerca scientifica anche dopo la morte: indicare Fondazione Umberto Veronesi come beneficiario di una **polizza vita**.

Il titolare di una polizza può scegliere liberamente il beneficiario senza alcun vincolo nei confronti degli eredi. La polizza vita, infatti, non fa parte del patrimonio ereditario. Il titolare della polizza può decidere di nominare Fondazione Umberto

Veronesi come beneficiario sia al momento della sottoscrizione della stessa, che con dichiarazione successiva o per testamento. Basta indicare luogo e data di costituzione di Fondazione (Milano 18/10/2001) e la Partita IVA (08096580967).



Modulo di dichiarazione di consenso

Per facilitare la compilazione della propria dichiarazione di consenso alla donazione *post mortem* Fondazione Umberto Veronesi mette a disposizione:

- › una **breve guida di facile lettura**, scaricabile gratuitamente dal sito www.fondazioneveronesi.it;
- › un apposito **modulo pre-compilato**.

Questo modulo offre solo una traccia e può essere modificato a piacere. Si può compilare il modulo in tutte o solo in alcune parti, come si preferisce.

Un **contatto personale** con un esperto per chiarire eventuali dubbi: per ulteriori informazioni scrivere a marco.annoni@fondazioneveronesi.it

TESTI A CURA DI **Marco Annoni**
Coordinatore Comitato Etico Fondazione Umberto Veronesi

PROGETTO GRAFICO E ART DIRECTION
Gloria Pedotti

Edizione 2022